



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**

all'udienza del **19 settembre 2017**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al **n. 442** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2015**, vertente

TRA

,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Picchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto Viale Ombrone n. 44, come da delega a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano in virtù di mandato generale alle liti, Notaio Castellini di Roma.

CONVENUTO

OGGETTO: ricostituzione pensione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Ricorrente: *"Voglia il Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, disporre l'annullamento del Provvedimento n.3600. 06/06/2014.0057353 emesso dall'INPS, sede di Grosseto, in data 06.06.2014, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra*
di ottenere la ricostituzione della pensione , *condannando*
per l'effetto l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria".



Con vittoria di spese e competenze di giudizio".

Convenuto: *"Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione – anche istruttoria – disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato (...), assolvendo l'INPS da ogni domanda contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e competenze professionali".*

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 15.5.2015, la ricorrente in epigrafe indicata, ha esposto quanto segue: (i) che in data 23.5.2014, la stessa ha presentato presso l'INPS sede di Grosseto, domanda di ricostituzione reddituale della pensione ; (ii) che a seguito della revisione degli importi effettuata dall'Istituto convenuto, ella avrebbe riscosso delle rate di prestazione in misura superiore al dovuto per un importo complessivo pari ad € 8.682,99; (iii) che tale ricalcolo è stato giustificato dal fatto che non avrebbe dichiarato, tra i redditi pensionistici, la rendita ai superstiti erogata dal sistema previdenziale del Lussemburgo; (iv) che in data 6.6.2016, l'INPS ha emesso nei suoi confronti provvedimento n. 3600.06/06/2014.0057353 con il quale rigettava la domanda di ricostituzione reddituale ed intimava la restituzione della predetta somma.

Tanto premesso, , ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dall'INPS, il riconoscimento del diritto alla ricostituzione della pensione e la restituzione delle somme trattenute.

2. Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, contestando in fatto e in diritto le pretese avanzate dalla ricorrente, in particolare sostenendo che quanto percepito all'estero dalla ricorrente fosse equiparabile a una pensione.

3. Ritenuta superflua l'attività istruttoria e acquisita la documentazione prodotta, sul deposito di note conclusive, la causa è stata decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.

4. Il ricorso è fondato.

4.1 Occorre anzitutto premettere che l'indebito "previdenziale" si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di



causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.

La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore; 2) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del *solvens*, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio; 3) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'*accipiens* viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria.

Differente è tuttavia la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale.

L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: *"1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificata dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave."*



La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui:

1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".

2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (...).

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90).

4.2 Ciò detto, va preliminarmente richiamato il principio di diritto affermato dalla S.C. sin dalla Sezioni Unite Sentenza n.18046 del 2010, secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'*accipiens* chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Più di recente, lo stesso principio è stato affermato da Sez. L,



Sentenza n. 1228 del 20/01/2011 (Rv. 616116), secondo cui *"in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli"*. La Corte ha altresì precisato che non assume alcun rilievo, rispetto ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio, l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato (nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge).

E' poi principio consolidato quello per cui l'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. Cass. 953/2012). Nello stesso senso, può richiamarsi anche la più recente Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016, Rv. 638721.

5. Detto ciò, le difese dell'Istituto appaiono tuttavia infondate.

L'integrazione al trattamento minimo è un istituto, introdotto dall'articolo 6 della L. 638/83, che tutela i soggetti al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui assegno pensionistico non sia sufficiente a garantire una vita dignitosa. Essendo l'integrazione al minimo strettamente legata ai redditi, occorre aver riguardo innanzitutto alle previsioni del TUIR (D.P.R. 917/86). Ai fini della valutazione dei redditi è necessario considerare sia quelli personali che quelli del coniuge non legalmente separato con talune eccezioni tra cui i



redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili, trattamenti di famiglia, trattamento di fine rapporto, eccetera), la stessa pensione da integrare al minimo, il reddito della casa di abitazione.

Non si computano dunque, per quel che qui in particolare rileva, le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto.

5.1. Nel caso di specie, la ricorrente è titolare di una rendita ai superstiti percepita dal 1999 ed erogata dal sistema previdenziale del Lussemburgo, luogo di attività lavorativa del defunto marito, invalido sul lavoro.

Come è noto, la rendita ai superstiti è una prestazione economica - non soggetta, si ripete, a tassazione Irpef - erogata a titolo risarcitorio in favore dei superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.

Quanto precedentemente affermato è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui *"la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale, quando essa consista in una rendita a favore dei superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiari sono titolari in base ad un proprio diritto, spettante esattamente per la loro qualità di assistiti"* (cfr. sentenza n. 19560/2003; nello stesso senso anche sentenza n. 13044/1999). Del resto anche la Circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate emessa il 21.7.2003, già prodotta da parte ricorrente, afferma il principio secondo cui le rendite aventi natura analoga alle rendite risarcitorie INAIL, anche se corrisposte da ente di Stato estero con il quale l'ordinamento italiano ha provveduto a stipulare degli accordi internazionali di sicurezza sociale, non costituiscono reddito in Italia e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

Non può essere accolta, quindi, la tesi di parte convenuta che vorrebbe individuare la prestazione oggetto di causa come una pensione con funzioni e caratteristiche differenti rispetto a una rendita ai superstiti. Trattandosi, invero, di somma corrisposta a titolo risarcitorio del danno - erogata da un ente che è semplicemente l'omologo dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro italiano (cfr. doc. 4-5 fascicolo di parte ricorrente) - essa è per legge esente da IRPEF.



6. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 3600.06/06/2014.0057353 irrogato alla ricorrente in data 6.6.2014.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 (applicabile *ratione temporis* alla presente liquidazione giusta quanto previsto all'art. 28 del citato D.M.).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara l'illegittimità del provvedimento emesso dall'INPS nei confronti della ricorrente n. 3600.06/06/2014.0057353;

- dichiara che la ricorrente ha diritto a ottenere la ricostituzione della pensione e per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo effettivo;

- condanna l'INPS alla rifusione nei confronti della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 1400 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e cpa come per legge.

Grosseto, 19 settembre 2017

Il Giudice

